



COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE ISTRUZIONE

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E SCOLASTICHE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA
COMUNALI E DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE EDUCATIVO-SCOLASTICHE, A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE PREVISTO NEI CAM DM 29.01.2021**

Indice generale

ART. 1 - OGGETTO.....	3
ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO.....	3
ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.....	4
ART. 3.1 - GESTIONE DEL SERVIZIO.....	4
ART. 3.2 - VARIAZIONE PLESSI E CONTROLLI.....	5
ART. 3.3-SEDE OPERATIVA E ALTRE CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	5
ART. 3.4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO - MATERIALI ED ATTREZZI.....	6
ART. 3.5 - COMPITI DELL'APPALTATORE.....	7
ART. 3.6 - ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	9
ART. 3.7 - PERIODI ED ORARI DI SERVIZIO.....	10
ART. 4 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO - MODALITA' DI PAGAMENTO - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	10
ART. 5 - CAUZIONE E GARANZIA DEFINITIVA ART. 117 D.LGS. 36/2023.....	12
ART. 6 - PERSONALE UTILIZZATO NELL'APPALTO E CLAUSOLE SOCIALI.....	13
ART. 6.1 - INTRODUZIONE DEL SALARIO MINIMO GARANTITO (SOLO IN CASO DI IMPEGNO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA).....	14
ART. 7 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE.....	14
ART. 9 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO.....	15
ART. 10 - INFORTUNI E DANNI.....	16
ART. 11 -ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.....	17
ART. 12 - PENALITÀ.....	18
ART. 13 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.....	20
ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	21
ART. 15 - SUBAPPALTO.....	23
ART. 16 - NOMINA OBBLIGATORIA DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO.....	23
ART. 17 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO.....	23
ART. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	23
ART. 19 - FORO COMPETENTE.....	24
ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	24
ART. 21 - PROTOCOLLI.....	25
ART. 22 - NORME DI RINVIO.....	25

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Capitolato speciale d'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia ordinaria delle Scuole dell'Infanzia comunali (numero 28 scuole, indicate nell'allegato C al presente Capitolato) ed in particolare delle aule, delle aule speciali, degli spazi polivalenti, degli uffici, dei corridoi, degli ingressi, delle scale, dei pianerottoli, dei servizi igienici e di tutti gli altri locali utilizzati dalle scuole dell'infanzia comunali, compresi i vetri e con le sole eccezioni dei locali refettorio ed annessi come pure delle aree esterne, per una superficie complessiva di mq.14.294. L'appalto ha parimenti per oggetto eventuali interventi straordinari di pulizia delle strutture educativo-scolastiche, anche diverse da quelle dell'allegato C, che siano state sottoposte ad interventi di manutenzione straordinaria, per una superficie massima di mq. 15.000.

L'importo complessivo annuo dell'appalto posto a base di gara per periodo 1/4/25-31/3/26 è presunto; la Stazione Appaltante procederà al pagamento sia delle pulizie ordinarie che di quelle straordinarie corrispondendo all'appaltatore i corrispettivi calcolati in base al costo orario offerto in sede di gara (così come risultante dal modello di dettaglio dell'offerta economica) moltiplicato per le ore di servizio effettivamente prestate. Dunque, l'importo posto a base di gara così come ribassato in sede di offerta dall'Operatore Economico aggiudicatario non costituisce impegno certo per la Stazione Appaltante, potendo variare in incremento o in diminuzione in relazione al numero degli interventi effettuati in base alle effettive esigenze, nei limiti del quinto d'obbligo e senza che nessuna pretesa possa essere vantata dall'aggiudicatario.

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato e negli ulteriori atti di gara, degli accordi sindacali, nazionali e territoriali, relativi al personale dipendente delle Imprese di pulizia e di tutta la normativa vigente in materia di utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali.

Nell'espletamento del servizio in oggetto l'operatore economico dovrà rispettare i "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" di cui al Decreto n. 51 del 29/01/2021.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata corrispondente ad un anno, con inizio dalla data di affidamento del servizio, presumibilmente dal 1° aprile 2025, secondo il calendario scolastico stabilito dalle competenti autorità e con le interruzioni indicate al successivo art. 3.7 per un totale di n. 190 gg. di servizio indicativi.

Nelle more di stipula del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione di urgenza del servizio nei casi previsti dall'art. 17, comma 8 e 9 del D.lgs 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva, in caso di risultati soddisfacenti, la facoltà di rinnovare il contratto originale relativo alle prestazioni dell'appalto (fatto salvo l'adeguamento dei costi della manodopera sulla base degli incrementi contrattuali che verranno stabili nel CCNL per le lavoratrici e i lavoratori ed impiegati delle imprese operanti nel settore dei servizi di pulizia, multiservizi e attività affini, ovvero l'adeguamento dei costi della manodopera che saranno da applicare sulla base del diverso CCNL indicato dall'operatore economico nella propria offerta che garantisca ai dipendenti le stesse o equivalenti tutele economiche e normative) per la durata di un anno, per un numero massimo di tre volte. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 1.491.821,81, inclusi gli oneri di sicurezza, al netto di Iva. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. È vietato il tacito rinnovo del contratto.

Alla scadenza del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto in corso di esecuzione, per una durata massima pari a 6 mesi (per garantire, al termine del contratto, la copertura del servizio nei mesi da gennaio a giugno, termine dell'anno scolastico), ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.lgs. 36/2023.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. Il corrispettivo della eventuale proroga sarà determinato dall'importo stimato per la stessa nei documenti di gara ridotto della percentuale di ribasso d'asta proposta dall'operatore economico in sede di offerta economica per il primo anno di affidamento del servizio.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Qualora in corso di esecuzione del contratto (sia quello relativo alle prestazioni principali dell'appalto, sia quello relativo agli eventuali servizi complementari opzionali attivati) si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto stesso, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste; in tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il corrispettivo del quinto d'obbligo sarà determinato dall'importo in aumento eventualmente imposto all'appaltatore ridotto della percentuale di ribasso d'asta proposta dall'operatore economico in sede di offerta economica per il primo anno di affidamento del servizio.

La Stazione Appaltante nel corso della durata dell'appalto potrà apportare le modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice, qualora si rendesse necessario l'adeguamento dei prezzi in conseguenza di successivi rinnovi del CCNL applicato, nei limiti dell'incremento del costo del lavoro che ne deriva, determinato con l'ausilio delle relative tabelle ministeriali, se disponibili. La modifica è applicata alle prestazioni da eseguire.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria delle Scuole dell'Infanzia comunali ed in particolare delle aule, delle aule speciali, degli spazi polivalenti, degli uffici, dei corridoi, degli ingressi, delle scale, dei pianerottoli, dei servizi igienici e di tutti gli altri locali utilizzati dalle scuole dell'infanzia comunali, compresi i vetri e con le sole eccezioni dei locali refettorio ed annessi come pure delle aree esterne, per una superficie complessiva di mq.14.294. L'appalto ha parimenti per oggetto eventuali interventi straordinari di pulizia delle strutture educativo-scolastiche, anche diverse da quelle dell'allegato 1, che siano state sottoposte ad interventi di manutenzione straordinaria, per una superficie massima di mq. 15.000.

ART. 3.1 – GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dall'Impresa con propri capitali e mezzi tecnici, attrezzi e macchine e con proprio personale, mediante l'organizzazione dell'Appaltatore ed a suo totale rischio. In proposito l'Impresa appaltatrice, in seguito alla presa visione delle planimetrie delle scuole previste nell'allegato E del Capitolato, si dichiara idonea, organizzata ed attrezzata a svolgerlo con mezzi propri ed a proprio rischio.

L'appaltatore si impegna, per ognuna delle strutture oggetto dell'appalto, a controllare e a riesaminare periodicamente in seduta comune con la Stazione Appaltante, le condizioni e le modalità di erogazione del Servizio, con particolare attenzione:

- alla qualità del servizio erogato, con l'esame congiunto delle Non Conformità riscontrate;
- agli aspetti della sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare attenzione alle modalità di erogazione del servizio, mansioni, orari, le attrezzature impiegate, i prodotti impiegati.

ART. 3.2 - VARIAZIONE PLESSI E CONTROLLI

È prevista la modifica del contratto, con aumento o riduzione delle prestazioni, fino alla concorrenza di 1/5 (un quinto) dell'importo di contratto, ai sensi dell'art.120 c.9 del D.Lgs. 36/2023.

L'Amministrazione Comunale si riserva, con preavviso di 15 gg., di variare, aggiungere o ridurre uno o più plessi scolastici compresi nell'appalto, nonché la relativa superficie.

Il prezzo in più o in meno da corrispondere per tali variazioni sarà calcolato tenendo conto del prezzo a mq. giornaliero risultante dall'importo di aggiudicazione.

Nel caso di variazioni della superficie di scuole già appaltate, il prezzo da corrispondere sarà modificato conseguentemente.

L'Amministrazione provvederà ai necessari controlli su tutto quanto attiene allo svolgimento delle pulizie, sia dal punto di vista della qualità che della periodicità, previste all'art. 3.5 e in riferimento alle modalità indicate nel progetto offerta.

Salvo situazioni eccezionali rientranti fra quelle previste al punto 6) dell'art.3.5, per le quali le parti concorderanno apposite modalità di intervento, nessuna maggiorazione è dovuta all'impresa per le pulizie da effettuarsi in scuole interessate dai lavori nel corso di svolgimento dell'appalto. La valutazione della situazione sarà effettuata con apposito sopralluogo.

Le variazioni eventualmente intervenute devono essere concordate e discusse anche sotto gli aspetti della Sicurezza sui luoghi di lavoro, con il Responsabile del SPP della Direzione Istruzione, e quelli relativi al Sistema HACCP con il Responsabile dell'Autocontrollo della singola struttura in questione.

ART. 3.3-SEDE OPERATIVA E ALTRE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario si impegna ad attivare, prima della stipula del contratto e in ogni caso prima dell'avvio del servizio, una sede organizzativa nel Comune di Firenze o in uno dei Comuni della Città metropolitana distanti massimo 20 km dal capoluogo toscano (la distanza si calcola dalla sede organizzativa al confine più vicino con il Comune di Firenze), dotata di recapito telefonico che dovrà restare in funzione giornalmente, nell'arco di tempo che va dall'ora precedente all'avvio dei servizi fino all'ora successiva a quella di conclusione degli stessi. La sede organizzativa dovrà rimanere attiva per tutta la durata del contratto. La richiesta di questo requisito è connessa all'esigenza di garantire interventi rapidi ed efficaci per la gestione del servizio nelle sedi oggetto della presente procedura

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto di appalto e in ogni caso prima dell'avvio del servizio, deve essere in possesso della certificazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto del presente appalto. L'operatore economico aggiudicatario dovrà comprovare il requisito, consegnando alla Stazione Appaltante, prima dell'avvio del servizio, il certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, per il servizio di pulizie rilasciato da un organismo di certificazione accreditato conformemente alle norme europee e alla vigente normativa nazionale.

Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'aggiudicatario, nonché per salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, l'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs 36/23, si impegna, nell'esecuzione del contratto, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento dei servizi, qualora disponibili, i soci lavoratori o dipendenti del precedente Aggiudicatario, garantendo l'applicazione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative (art. 51 D.Lgs. 81/2015), con punteggi previsti anche per l'assunzione di personale aggiuntivo.

ART. 3.4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO - MATERIALI ED ATTREZZI

Il servizio dovrà essere svolto dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi, materiali di consumo occorrenti, personale e mediante propria organizzazione.

Tutti i prodotti e le attrezzature per la realizzazione degli interventi di pulizia sono a carico dell'Appaltatore, compresi i sacchetti per i contenitori della raccolta differenziata dei rifiuti da inserire nei contenitori in dotazione alla Stazione Appaltante, della tipologia indicata.

Per ogni prodotto indicato dall'aggiudicatario in sede di offerta dovrà essere fornita, prima dell'avvio del contratto, la scheda tecnica e di sicurezza.

I prodotti di detergenza dovranno essere compatibili e rispondenti alle normative igienico sanitarie in vigore, con particolare riferimento a quanto previsto dal Decreto n.51 del 29 gennaio 2021 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito CAM), non arrecare danni ai mezzi e pertinenze sui quali saranno impiegati, nonché di gradimento del Comune di Firenze – Direzione Istruzione – Servizio di Supporto alle Attività Educative e Scolastiche, ne potrà anche chiedere la sostituzione. È facoltà della stazione appaltante richiedere la sostituzione di prodotti che in corso dell'appalto vengano ritenuti a giudizio dell'A.C. non adatti allo svolgimento del servizio. In tali casi l'A.C. richiede tramite PEC la sostituzione del prodotto e la Ditta Appaltatrice si impegna a sostituirlo entro dieci giorni, previa approvazione da parte dell'A.C. della scheda tecnica del nuovo prodotto.

Saranno valutate favorevolmente proposte di utilizzo di prodotti maggiormente eco compatibili o adozioni di tecniche di pulizia e sanificazione innovative che, garantendo almeno la medesima efficacia in termini di igiene e qualità microbiologica, siano contestualmente migliori anche dal punto di vista ambientale, dimostrata con pubblicazioni scientifiche che riportino i risultati degli studi effettuati, la maggiore efficacia (vale a dire la capacità di assicurare un adeguato livello di qualità microbiologica in relazione alle specificità dell'ambiente da trattare e , di conseguenza, un adeguato livello di igiene) di tali tecniche rispetto a quelle tradizionali per il tramite di pubblicazioni scientifiche. Saranno valutate negativamente metodologie e prodotti che rilascino quantità eccessive di prodotto sulle superfici. Al fine di assicurarsi il puntuale succedersi dei cicli di lavori, l'appaltatore dovrà assicurare le opportune scorte di materiali ed apparecchiature.

Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolveri, spruzzatori, teli, manici, mop, detergenti e disinfettanti, sacchi per la raccolta dei rifiuti (compresi i sacchetti anche biodegradabili per i cestini presenti nelle strutture) impalcature, ponteggi, ecc.

L'impregnazione dei tessili dovrà essere effettuata al momento dell'utilizzo degli stessi. Per la disinfezione e sanificazione dei sanitari è richiesto l'utilizzo dei prodotti, adeguati alla tipologia di servizio per cui sono utilizzati. Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere non nocivi e rispondere alle normative vigenti relativamente a "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità". È vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi e in particolare di acido cloridrico ed ammoniacale. Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CF/C). I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati alle concentrazioni appropriate indicate dal produttore. L'appaltatore dovrà utilizzare nell'espletamento del servizio macchine ed attrezzature per le quali dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio, copia del certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata, dove attinente. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato di manutenzione e dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Il materiale tessile riutilizzabile, dopo l'uso, deve essere inserito in un apposito contenitore dedicato, sottoposto a lavaggio specifico e a tempestiva asciugatura; l'aggiudicatario pertanto dovrà assicurare l'utilizzo di apposite lavatrici/asciugatrici costantemente sottoposte a regolare manutenzione, soprattutto per garantire le temperature e i tempi dei cicli di lavaggio. I Mop utilizzati andranno sostituiti ad ogni

cambio di locale, e comunque ogni 20 mq o ogni 40 mq di superficie lavata in funzione della dimensione e delle caratteristiche del Mop, onde evitare una ridistribuzione dello sporco.

Alla fine del servizio: lavare e asciugare subito dopo l'uso il materiale e le attrezzature utilizzate in modo che risultino sempre in perfetto stato; i contenitori devono essere riposti capovolti, le macchine lavapavimenti devono essere riposte con i serbatoi svuotati, le spazzole/dischi e le lame squeegee puliti.

La Stazione Appaltante, ove possibile, metterà a disposizione appositi spazi per la custodia di prodotti e attrezzature. L'Appaltatore sarà responsabile della custodia delle macchine, delle attrezzature e di tutti i prodotti utilizzati.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento l'elenco dei prodotti e delle attrezzature utilizzati e di non consentire l'impiego dei materiali che non ritenesse idonei.

ART. 3.5 - COMPITI DELL'APPALTATORE

Facendo riferimento a tutto quanto sopra descritto il servizio comprende:

1. Pulizia giornaliera articolata su 5 giorni a settimana

- Spazzatura e lavaggio con impiego di una soluzione di acqua e detergente disinfettante dei pavimenti delle aule, delle aule speciali, degli spazi polivalenti, dei corridoi, degli ingressi, delle eventuali scale, dei pianerottoli, delle aule adibite a psicomotricità, palestre e di tutti gli altri locali utilizzati dalle scuole dell'infanzia.
- Spazzatura, lavaggio, disinfezione e deodorazione dei servizi igienici, lavaggio sanitari, lavabi ed arredi.
- Spolveratura, lavaggio e sanificazione del piano dei tavoli, delle sedie, delle cattedre e degli arredi delle aule, di tutti i locali delle scuole, nonché riordino degli stessi, facendo bene attenzione a non arrecare danno alcuno, rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie.
- Vuotatura cestini e altri contenitori per la raccolta rifiuti, sostituzione sacchetti.
- Aspirazione-battitura moquettes, tappeti, stuoie, zerbini.
- Spolveratura a umido dei punti di contatto comune (telefoni, interruttori, pulsantiere, maniglie etc.) piani di lavoro di scrivanie e corrimano.

2. Pulizia settimanale

- Lavaggio con adeguati macchinari e idoneo detergente disinfettante dei pavimenti di tutti i locali e delle eventuali scale indicati per la pulizia giornaliera.
- Lavaggio delle superfici piastrellate dei bagni e delle porte di tutti i locali della scuola.
- Spolveratura ad umido delle ringhiere delle scale.
- Passaggio di aspirapolvere sui materassini.
- Lavaggio dei davanzali delle finestre interne ed esterne ad altezza operatore e spolveratura ad umido dei termosifoni e fan coil.
- Deragnatura dei soffitti e pareti ed eventuali pale a soffitto e corpi illuminanti.

3. Pulizia mensile

- Pulizia a fondo dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, pareti, arredi ed accessori).
- Spolveratura a umido arredi parti alte (armadi, scaffalature, mensole, bacheche etc.)

4. Pulizie trimestrali (con cadenza a decorrere dalla data di avvio del servizio)

- Lavaggio pareti lavabili, pareti divisorie, vetri interni ed esterni ad altezza operatore, anche con ausilio di spazzole lavavetri a manico estensibile.

5. Pulizie annuali (da effettuarsi entro l'avvio dell'anno scolastico)

- Lavaggio di tutte le superfici vetrate interne ed esterne, con ausilio di idonee attrezzature elevatrici, anche meccaniche.
- Lavaggio serramenti esterni, tende alla veneziana, punti luce.

La pulizia dei servizi igienici dovrà essere sempre eseguita utilizzando tessuti di colore diverso rispetto a quelli utilizzati per la pulizia degli altri locali ed effettuata con prodotti specifici igienizzanti e che eliminano gli odori.

La pulizia di moquettes e tappeti deve essere effettuata con idonea attrezzatura, quella di linoleum e parquet effettuata con tecniche adeguate alle caratteristiche delle superfici.

Costituisce obbligo dell'appaltatore munirsi di copia delle chiavi di accesso alle singole strutture a proprie spese, sulla base degli originali forniti dalla Stazione Appaltante.

6. Pulizie Straordinarie

L'espletamento dei servizi di pulizia straordinaria, successivi agli interventi di manutenzione straordinaria della Direzione Servizi Tecnici, riguardanti strutture educativo-scolastiche anche non presenti nell'allegato C al presente capitolato, dovrà ogni volta essere concordato con il Direttore dell'Esecuzione.

L'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante il servizio per prestazioni straordinarie a chiamata. Gli interventi verranno richiesti, a mezzo e-mail, al massimo entro le 48 ore precedenti il momento di effettuazione, indicando plesso e mq oggetto dell'intervento. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di stabilire i tempi e i mq effettivi da sottoporre ad attività di pulizia.

Si precisa fin d'ora che il servizio, per sue caratteristiche e tempi utili, prevede che debbano essere attivati e gestiti da parte della Ditta più cantieri contemporaneamente in un arco di tempo che prevalentemente si svolgerà tra il 1° luglio ed il 15 di settembre.

Il servizio consta della pulizia con utilizzo di prodotti biodegradabili e idonei alle singole superfici ed eventuali apparecchiature.

Il servizio può consistere in:

- spazzatura manuale a umido
- lavaggio pavimenti, anche con macchinari
- pulizia e riordino arredi
- pulizia e igienizzazione/sanificazione servizi igienici
- deragnatura
- lavaggio porte, infissi, superfici vetrate
- pulizia arredi e suppellettili sopra altezza d'uomo
- pulizia strumentazioni
- eventuale asporto di materiali con raccolta differenziata.

Anche il servizio di pulizia straordinaria è assoggettato ai requisiti minimi e alle clausole contrattuali definite nell'allegato al Decreto n.51 del 29 gennaio 2021 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e a quanto disposto all'art.8 "Materiali ed attrezzi".

ART. 3.6 - ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Impresa appaltatrice si impegna:

1. ad attribuire la responsabilità del coordinamento dei servizi oggetto del presente appalto, e tutti gli obblighi connessi per quanto attiene alle relazioni tecnico – operative con la Stazione Appaltante, ad un soggetto (persona fisica o gruppo di coordinamento) che dovrà garantire la reperibilità per la durata di tutto il servizio fornendo all'Amministrazione un recapito telefonico (telefono cellulare) i cui elementi curricolari sono stati presentati in sede di offerta. Tale soggetto referente costituirà il punto di riferimento per gli uffici centrali e periferici della Direzione Istruzione per l'esecuzione operativa di quanto richiesto nel presente Capitolato. Avrà il compito di organizzazione del lavoro del personale della Ditta appaltatrice e della tenuta e responsabilità delle chiavi dei plessi scolastici in cui la ditta appaltatrice opera;
2. ad esercitare, attraverso detto soggetto referente, la massima sorveglianza sulla sicurezza della struttura scolastica, degli impianti, delle attrezzature, arredi e di ogni altro oggetto contenuto e conservato nelle scuole, assumendo a proprio carico il totale reintegro di quanto venisse danneggiato dal personale nell'espletamento del servizio di pulizia. Al termine del servizio giornaliero, con la massima attenzione, il personale addetto provvederà alla regolazione e controllo degli accessi ai singoli plessi scolastici, avendo cura di chiudere tutte le porte e le finestre, di spegnere tutti gli impianti di illuminazione e di disporre tutti gli altri impianti secondo le ordinarie necessità della scuola (ad esempio attivazione del sistema antintrusione, etc.) assumendo a tal fine ogni conseguente responsabilità, escludendo l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito;
3. a fornire alla Direzione Istruzione, all'inizio dell'appalto, i nominativi delle unità di personale e loro qualifica che saranno addetti allo svolgimento del servizio in ogni singolo plesso, nonché tutte le modifiche nominative che dovessero intercorrere, provvedendo altresì alla immediata sostituzione di quei dipendenti che l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, ritenesse non idoneo o inadatto; in tal caso la Ditta Aggiudicataria deve procedere alla sostituzione con altro personale in tempi brevi (massimo due giorni lavorativi).
4. a provvedere, in caso di assenza improvvisa dei singoli operatori, alla loro immediata sostituzione, anche temporanea, con personale di pari professionalità, tale da garantire in ogni caso il livello di servizio previsto nel capitolato e nel progetto offerta presentato dall'Impresa. L'Impresa appaltatrice, in ogni caso, comunicherà tramite e-mail alla Direzione Istruzione, il nominativo del sostituto nonché l'eventuale diverso orario di lavoro, il giorno stesso della sostituzione.
5. a fornire, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, al personale destinato alle pulizie nelle scuole idoneo vestiario, nonché un visibile segno di riconoscimento con il nome della Ditta e le generalità personali, onde evitare che persone non autorizzate possano introdursi nei locali dove deve essere effettuato il servizio;
6. ad assicurare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli Accordi Regionali Integrativi dello stesso in vigore per il tempo in cui si svolge l'appalto, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni previste nelle disposizioni normative in vigore ed a quanto previsto al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

7. a comunicare con almeno 5 giorni in anticipo alla Direzione Istruzione gli eventuali scioperi del proprio personale.
8. a dotarsi di adeguato sistema informatico che consenta la tracciabilità e il monitoraggio del servizio.

Resta inteso comunque che l'Appaltatore esonera espressamente l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità inerente il rapporto di lavoro con il proprio personale.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di ogni indennizzo.

ART. 3.7 - PERIODI ED ORARI DI SERVIZIO

Il servizio di pulizia ordinaria si svolgerà su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, nei giorni ricompresi dal calendario scolastico che sarà comunicato alla Ditta all'inizio dell'appalto. Le pulizie saranno sospese in occasione di interruzioni stabilite dalle singole scuole o per la sospensione dell'attività didattica per eventi diversi, quali ad esempio consultazioni elettorali, scioperi etc. che saranno comunque comunicati alla Ditta con preavviso minimo di 24 h.

L'Amministrazione Comunale si riserva per sue proprie esigenze insindacabili, con preavviso di 10 giorni, di modificare, ridurre o aumentare il numero di giorni in cui far svolgere il servizio nei singoli plessi, adeguando se del caso in misura corrispondente l'importo da versare all'Impresa appaltatrice.

Tutte le pulizie di cui all'art. 3.5 del presente capitolato e del progetto offerta presentato in sede di gara dovranno essere effettuate secondo gli orari concordati fra la Ditta e la Direzione Istruzione, di regola dopo l'uscita pomeridiana degli alunni.

Nel progetto offerta dovranno essere indicate le ore di lavoro previste per ogni singolo plesso, nonché il numero di operatori impiegati, oltre all'orario di inizio delle stesse.

Nel presente appalto sussiste l'esistenza di "interferenza" con persone e luoghi della Stazione appaltante e pertanto dovrà essere redatto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

ART. 4 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO - MODALITA' DI PAGAMENTO - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appalto sarà affidato, mediante procedura aperta, all'Impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le indicazioni del Bando e della documentazione di gara.

L'importo complessivo annuo presunto dell'appalto risulta pari a EURO 500.209,80 (IVA al 22% esclusa) di cui EURO 434.870,83 per le pulizie ordinarie e EURO 61.498,97 per le pulizie straordinarie.

Il valore stimato massimo dell'appalto, comprensivo dell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà del rinnovo per i tre anni successivi al contratto, della facoltà di proroga di sei mesi, della eventuale opzione del quinto d'obbligo, è pari a € 2.785.394,15, esclusa IVA.

L'offerta, IVA esclusa, dovrà essere comprensiva di tutti i costi, diretti e indiretti, nessuno escluso, al fine di eseguire a regola d'arte le prestazioni oggetto del Capitolato.

Il prezzo di aggiudicazione è comprensivo di utile d'impresa, costi generali, attività di coordinamento, attività amministrative connesse all'appalto, tutte le spese relative a personale, macchine, utensili, materiali, prodotti, costi generali, oneri della sicurezza aziendale e quant'altro possa servire per l'esecuzione dell'appalto, e ogni eventuale ulteriore onere diretto o indiretto a carico dell'aggiudicatario, ad

esclusione dell'I.V.A. con la sola esclusione di acqua ed energia elettrica che faranno carico alla Stazione Appaltante.

L'importo del costo della manodopera è calcolato sulla percentuale stimata dell'80% circa del costo complessivo del servizio. Il contratto collettivo applicato è il CCNL 2021-2024 per i lavoratori e lavoratrici ed impiegati delle imprese operanti nel settore dei servizi di pulizia, multiservizi e attività affini – CNEL K511.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da esse applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante in riferimento all'art. 11 c.3 del D.Lgs 36/2023. L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo precedente dovrà, pertanto, inserire in sede di presentazione dell'offerta la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 41 cc. 13 e 14 del richiamato Codice.

Con il corrispettivo pattuito a mezzo dell'offerta presentata l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento di detto corrispettivo, essendo escluse revisioni del prezzo durante l'anno naturale di durata del contratto e non venendo comunque riconosciuti interessi di mora.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento), dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Si precisa che per "variazione" si intende la differenza tra la percentuale eccedente rispetto al 5% e il 5% stesso. Per le richieste di revisione successive alla prima, l'indice di riferimento per la variazione sarà quello relativo all'ultima revisione applicata. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - c.d. F.O.I. La revisione dei prezzi in diminuzione è disposta previa richiesta da parte della stazione appaltante.

Può essere richiesta esclusivamente la revisione dei prezzi per i costi diversi dal costo della manodopera; al fine del calcolo della variazione del prezzo si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o diminuzione della prestazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assoggettarvisi agli stessi prezzi patti e condizioni del presente appalto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura del contratto originario.

La Ditta aggiudicataria presenterà fatture mensili per l'importo calcolato per ogni ora di lavoro (ore lavorate x costo orario aggiudicato). Pertanto, il corrispettivo complessivo è suscettibile di variazioni in relazione al numero effettivo di ore lavorate.

I servizi di pulizie straordinarie dovranno essere fatturati separatamente, sulla base delle ore lavorate. Il costo verrà determinato dal rapporto fra ore lavorate e costo orario aggiudicato.

Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse in formato digitale e pervenire tramite il Sistema di Interscambio IO SDI predisposto da SOGEI; le fatture dovranno riportare il codice CIG, il numero di impegno e il capitolo di spesa, il Codice IPA della Direzione Istruzione: LE20FE.

Tali fatture saranno ammesse a pagamento entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, dalla Direzione Istruzione previa verifica della regolare esecuzione del servizio. Eventuali contestazioni interrompono tali termini.

Il pagamento del corrispettivo, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 12 del presente Capitolato, verrà effettuato ai sensi dell'art. 5 comma 2 Legge 25.1.1994 n. 82, previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione d'ufficio del DURC.

Ai fini dell'art. 11 comma 6 D.Lgs. 36/2023 i pagamenti saranno effettuati applicando sull'importo netto progressivo della prestazione una trattenuta dello 0,5%. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale previa verifica della corretta esecuzione dell'appalto e acquisizione del DURC. La trattenuta verrà effettuata su ciascuna fattura ed esplicitata nella medesima a cura dell'aggiudicatario. Sulla fattura deve, quindi, essere esposto l'imponibile e la quota relativa alla ritenuta dello 0,5% mentre l'IVA sarà calcolata sull'importo al netto della ritenuta.

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. In particolare, l'appaltatore provvederà a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.

Nel caso in cui l'appaltatore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.

L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'ultima fattura sarà ammessa a pagamento con provvedimento di saldo e svincolo della cauzione.

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

ART. 5 - CAUZIONE E GARANZIA DEFINITIVA ART. 117 D.LGS. 36/2023

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 117 comma 5, ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

ART. 6 - PERSONALE UTILIZZATO NELL'APPALTO E CLAUSOLE SOCIALI

Le pulizie, con le cadenze indicate all'art. 3.5 dovranno essere effettuate dal complesso dei dipendenti della Ditta appaltatrice indicati nel progetto-offerta, tale da garantire un risultato di totale soddisfazione per la scuola, nel rispetto delle norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e negli Accordi Regionali Integrativi dello stesso per i dipendenti delle imprese del settore per il tempo in cui si svolge l'appalto.

La Stazione Appaltante è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale, tutto, dipendente del soggetto aggiudicatario per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazione infortuni e ad ogni adempimento, prestazione e obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato di questi, secondo le normative giuridico- regolamentari vigenti ed i CCNL di categoria.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato (CCNL per i lavoratori e lavoratrici ed impiegati delle imprese operanti nel settore dei servizi di pulizia, multiservizi e attività affini – CNEL K511), ovvero di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale (dipendenti e soci lavoratori) già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL sopra indicato.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati in allegato n. D al presente Capitolato.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale, diviso per qualifica/inquadramento professionale, con il relativo monte ore complessivo di servizio offerto, secondo il Piano di assorbimento presentato in sede di gara. In detto Piano dovranno essere indicate le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficerà della stessa e alla relativa proposta contrattuale (con indicazione di inquadramento e trattamento economico). Il rispetto delle sue previsioni sarà oggetto di monitoraggio da parte della Stazione Appaltante durante l'esecuzione del contratto. La sua attuazione rappresenta un obbligo contrattuale, pertanto saranno applicate, nei casi di inadempimento, le penali previste all'art. 12 del presente Capitolato speciale d'appalto.

Al fine di garantire le pari opportunità di genere, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali, come dettagliato all'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Al fine di garantire le pari opportunità di genere, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri

fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali, come dettagliato all'art. 12 del presente Capitolato speciale d'appalto, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Al fine di garantire la pari opportunità di inclusione lavorativa per persone con disabilità, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

ART. 6.1 – INTRODUZIONE DEL SALARIO MINIMO GARANTITO (SOLO IN CASO DI IMPEGNO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA)

Nel caso in cui l'appaltatore in sede di gara si sia impegnato a garantire al proprio personale nell'esecuzione del presente appalto la retribuzione oraria minima di 9 euro (ricostruita con modalità analoghe a quelle delle tabelle ministeriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'articolo 41, comma 13, del decreto legislativo n. 36/2023), la stazione appaltante si riserva di verificare il corretto adempimento di tale obbligo, richiedendo all'appaltatore idonea documentazione a comprova fra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, le buste paga dei dipendenti coinvolti nell'esecuzione; si riserva altresì di effettuare sopralluoghi che consentano di verificare la presenza dei dipendenti indicati.

L'appaltatore si impegna, con la partecipazione alla procedura di gara, alla consegna della documentazione richiesta entro il termine assegnato dal RUP/DEC e a consentire l'accesso al personale comunale incaricato dei controlli alle sedi, ove viene svolto il servizio in appalto e anche a quelle aziendali, al fine dell'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili all'espletamento delle verifiche in corso di esecuzione.

Nel caso in cui dalle suddette verifiche l'appaltatore risulti inadempiente potrà essere applicata una penale, in base alla durata della inadempienza, di cui all'art. 12 del presente Capitolato.

L'appaltatore sarà considerato in ogni caso inadempiente laddove non consenta alla stazione appaltante di effettuare le suddette verifiche.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D. Lgs 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, ivi compresa la retribuzione oraria minima di 9 euro se l'appaltatore si è impegnato a garantirla ai propri dipendenti. Le medesime norme sui controlli sull'appaltatore si applicano anche sui subappaltatori.

ART. 7 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa verifica della correttezza contributiva dell'Appaltatore ed in caso di inadempienza contributiva, risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, provvederà ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Qualora l'impresa risulti inadempiente con il pagamento delle retribuzioni dovute in favore del personale, l'Amministrazione Comunale procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'impresa il termine massimo di 15gg entro i quali dovrà procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione e l'impresa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o

riconoscimento di interessi per detta sospensione.

ART. 8 – OPZIONI E MODIFICHE CONTRATTUALI

Rinnovo: La Stazione Appaltante si riserva, in caso di risultati soddisfacenti, la facoltà di rinnovare il contratto originale relativo alle prestazioni dell'appalto, (fatto salvo l'adeguamento dei costi della manodopera sulla base degli incrementi contrattuali che verranno stabili nel CCNL per le lavoratrici e i lavoratori per i lavoratori e lavoratrici ed impiegati delle imprese operanti nel settore dei servizi di pulizia, multiservizi e attività affini – CNEL K511 ovvero l'adeguamento dei costi della manodopera che saranno da applicare sulla base del diverso CCNL indicato dall'operatore economico nella propria offerta che garantisca ai dipendenti le stesse o equivalenti tutele economiche e normati) per la durata di un anno, per un numero massimo di tre volte. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 1.491.821,81, inclusi gli oneri di sicurezza, al netto di Iva. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. È vietato il tacito rinnovo del contratto.

Opzione di proroga del contratto: Alla scadenza del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto in corso di esecuzione, per una durata massima pari a 6 mesi (per garantire la copertura del servizio fino alla fine dell'anno educativo scolastico), ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 329.770,18, inclusi gli oneri di sicurezza, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice: qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto stesso, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'importo massimo stimato di tale opzione è pari a € 463.592,36, inclusi gli oneri di sicurezza, al netto di Iva.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice:

Nel corso di esecuzione del contratto e dei successivi eventuali rinnovi, è previsto l'adeguamento dei prezzi in conseguenza di successivi rinnovi del CCNL applicato, nei limiti dell'incremento del costo del lavoro che ne deriva, determinato sulla base delle relative tabelle ministeriali, se disponibili. La modifica è applicata alle prestazioni da eseguire.

ART. 9 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza; di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Gestore è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del capitolato, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile e ogni altro adempimento sul rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.

Resta inteso che l'Amministrazione, in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio.

ART. 10 - INFORTUNI E DANNI

La Ditta aggiudicataria è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a persone o a cose in dipendenza del servizio prestato, pertanto, dovrà garantire a proprio carico regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti dell'Amministrazione medesima, impegnandosi a mantenere tale copertura per tutta la durata del contratto.

Il Comune è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'aggiudicataria nell'esecuzione del servizio. La Ditta è parimenti responsabile di ogni danno che possa derivare all'Amministrazione comunale e ai terzi per fatti o attività connessi ai servizi oggetto di gara.

L'impresa aggiudicataria dovrà attivare, prima dell'inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nella quale il Comune di Firenze deve essere espressamente considerato nel novero degli stessi, dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.

A tale riguardo la Ditta deve presentare all'atto della stipulazione del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa di primaria compagnia di assicurazione per il rischio RCT/O dedicata a favore dell'Amministrazione contraente, che copra ogni rischio e responsabilità per danni comunque arrecati a cose o persone, con un massimale minimo di € 5.000.000,00 unico per sinistro con specifica descrizione dell'attività/rischio oggetto dell'assicurazione.

La predetta garanzia assicurativa deve prevedere:

- estensione della garanzia RC personale di tutti i dipendenti o del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura in cui si svolge l'appalto e comunque per tutte le attività previste.
- l'Amministrazione contraente dovrà essere considerata Terzo a tutti gli effetti così come i suoi amministratori e dipendenti;
- danni da interruzione esercizio/attività;
- Rc dell'Assicurato per danni causati dai subappaltatori;
- Rc derivante da inosservanza del D.lgs 81/2008 e della Legge 196/2003;
- Rc per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito dell'esecuzione dei servizi;

In caso di polizza già attivata, la Ditta dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copre anche il servizio in oggetto. Il massimale unico per sinistro della polizza non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell'Appaltatore, in quanto quest'ultimo risponderà comunque del risarcimento nel suo valore complessivo. In caso di esecuzione anticipata le copie conformi all'originale delle polizze di cui sopra o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate all'Amministrazione contraente prima dell'inizio del servizio.

Agli effetti assicurativi, la Ditta a prescindere dalla responsabilità, qualora venisse a conoscenza e/o si rendesse conto di eventuali danni o sinistri occorsi e/o causati durante lo svolgimento del servizio, in particolare per quelli conseguenti a fuoriuscite di acqua a seguito di rotture di tubazioni, è tenuta a segnalarli all'Amministrazione contraente.

In caso di responsabilità della Ditta, l'accertamento di danni a cose sarà effettuato dall'Amministrazione contraente alla presenza del Responsabile del servizio, o suo delegato, previamente avvisato. Qualora la Ditta non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica l'Amministrazione contraente è autorizzata a provvedere direttamente trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sulla cauzione, con obbligo di immediato reintegro.

La polizza assicurativa dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata del servizio affidato; nel caso di durata pluriennale, la Ditta si impegna a fornire per tempo all'Amministrazione contraente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza/appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza. Si evidenzia che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture previste nel contratto di assicurazione (incompletezza/assenza di garanzie o presenza di sotto limiti di indennizzo per talune tipologie di danno) non esonererà in alcun modo la Ditta dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

Le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati e/o all'Amministrazione contraente.

L'Amministrazione contraente verrà quindi sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili alla Ditta e non coperti dalla sua polizza di assicurazione.

ART. 11 -ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Ai sensi e nel rispetto di quanto sancito dal DLgs 81/2008, dal DLgs 36/2023 e dalla LR Toscana 38/2007 e ss.mm, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante indirà una riunione di coordinamento con il soggetto aggiudicatario, al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui il soggetto stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza. Il soggetto aggiudicatario è tenuto alla totale e precisa osservanza delle disposizioni di cui al DLgs 9 aprile 2008, n. 81.

Parimenti dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti (DPI); dovrà inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Ai sensi del DLgs 163/2006 e ssmm, dell'art. 23, c 3 della LR Toscana 38/2007 e ssmm e del DLgs 81/2008, con particolare specifico riferimento al rilevamento delle presenze nei luoghi di lavoro ai fini della elaborazione dei dati in ambito sicurezza, l'impresa affidataria è tenuta ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei locali, nonché a conservare la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi, nei modi e nel rispetto delle prescrizioni in proposito introdotte dal DL 112/2008, come convertito in Legge 6/08/2008, n. 133, con specifico particolare riguardo anche in materia di istituzione e tenuta del "Libro Unico del Lavoro".

A richiesta della Stazione Appaltante, il soggetto aggiudicatario dovrà essere in grado di fornire, in qualsiasi momento, la prova di avere regolarmente adempiuto agli obblighi che ad esso competono in materia.

Al momento della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare (con formula scritta) il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del sopra richiamato DLgs 81/2008.

Dettagliate informazioni sui rischi specifici negli ambienti in cui il soggetto aggiudicatario sarà chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza saranno fornite, prima dell'inizio dei servizi dal

Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione Comunale al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del soggetto aggiudicatario stesso.

Ai sensi del più volte citato D.Lgs 81/2008 e della LR Toscana 38/2007 e ss.mm.ii., il soggetto aggiudicatario è tenuto:

- a comunicare alla Stazione Appaltante, i rischi specifici che verranno introdotti nell'ambiente di svolgimento dei servizi espletati, in quanto derivanti dai servizi stessi;
- ad impiegare, nell'esecuzione dei servizi affidati, personale (a qualsiasi titolo, purché nel rispetto dei CCNL di riferimento, degli integrativi territoriali relativi e delle nuove disposizioni introdotte in materie dal DL 112/2008, come convertito in Legge 6/08/2008, n. 133) o soci lavoratori aventi capacità professionali adeguate al servizio da svolgere ed in regola circa gli obblighi datoriali;
- all'informazione e alla formazione sul campo e in aula sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature e dei macchinari utilizzati, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
- ad utilizzare, nell'esecuzione dei servizi affidati, prodotti e macchinari aventi tutte le caratteristiche dettagliate nel presente Capitolato;
- a non utilizzare attrezzature, macchine, utensili etc. di proprietà dell'Amministrazione Comunale salvo deroghe eccezionali che, nell'eventualità, dovranno essere autorizzate (con formula scritta) di volta in volta dal competente ufficio;
- a non riversare residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente, nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici;
- a non procedere, a qualsiasi titolo, all'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi ecc. lungo le vie di circolazione e di esodo, lungo i vani antiscale ed in prossimità delle porte di emergenza oltre che nei luoghi accessibili al pubblico;
- a portare a conoscenza del personale addetto ai servizi (conoscenza da comprovare con firma per presa visione degli interessati), il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne, dallo stesso, il completo rispetto.
- a corredare le macchine e attrezzature di cui è previsto l'uso delle schede di istruzione d'uso nonché manuali di uso e manutenzione in lingua italiana e complete di targhetta identificativa della Ditta stessa.
- a fornire le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati: i prodotti chimici necessari per lo svolgimento delle operazioni, dichiarati in sede di offerta, non saranno sostituibili se non previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Relativamente allo smaltimento rifiuti la Ditta si dovrà impegnare a gestire questa fase in accordo con la Stazione Appaltante e recepire le procedure già attivate dall'Amministrazione ivi compresa la raccolta differenziata, già realizzata, in corso di realizzazione o programmata nei plessi scolastici oggetto del presente appalto.

ART. 12 - PENALITÀ

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Appaltatore, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno, o sia incompleto o non rispondente alle dovute esigenze sia igieniche che di tutela dell'edificio, sia di ogni altro ordine attinente alla qualità del servizio, l'Amministrazione potrà applicare

all'Appaltatore, con l'unica preliminare formalità della contestazione dell'addebito, per ogni giorno di mancato o difettoso espletamento del servizio, una penale calcolata giornalmente per la scuola dove si sono verificate le inadempienze, secondo il seguente dettaglio:

- € 250,00 per la mancata totale effettuazione del servizio per un intero giorno in almeno un plesso per motivi non imputabili all'A.C., oltre al mancato corrispettivo;
- € 200,00 per l'utilizzo di prodotti o attrezzature non a norma o comunque non conformi rispetto a quanto previsto all'art. 3.4 del presente Capitolato;
- € 200,00 per ogni giorno in cui vengano accertate deficienze nello svolgimento quotidiano del servizio;
- € 200,00 per ogni giorno di assenza o di irreperibilità del soggetto referente del coordinamento previsto al punto 1 dell'art. 3.6 del presente capitolato;
- € 200,00 per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inadatto dall'A.C., per ogni giorno di mancata sostituzione;
- € 250,00 per mancato rispetto delle norme di sicurezza.
- € 200,00, per ogni giorno di ritardo nella comunicazione dei nominativi del personale stabilmente adibito al servizio
- € 200,00, per mancata comunicazione dovuta ad ogni successiva variazione dei nominativi
- € 200,00, per ogni nominativo non comunicato
- € 500,00 per l'impiego di personale privo dei requisiti morali e/o professionali e/o con qualifica professionale inferiore rispetto a quella dichiarata
- € 500,00 mancata comunicazione al Direttore dell'esecuzione di sostituzioni degli operatori
- € 1.000,00 per ogni singola violazione (salvo che non sia prevista diversa e specifica penale) riguardo al mancato rispetto di quanto proposto in sede di gara nell'offerta tecnica
- nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 6 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione, se dovuta, della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 6 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione, se dovuta, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 6 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione della relazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

La contestazione dell'inadempienza è inviata per scritto al soggetto aggiudicatario tramite PEC da parte del direttore dell'esecuzione del contratto di concerto con il responsabile unico del procedimento, con indicazione di un termine, fissato di norma in 5 giorni dalla data del suo ricevimento, per le eventuali controdeduzioni ovvero per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata.

Si darà corso all'applicazione delle penali nel caso in cui, entro il termine indicato dal Comune come sopra, gli elementi giustificativi non vengano forniti nei termini previsti o non siano ritenuti validi o l'inadempienza contestata non venga regolarizzata da parte dell'aggiudicatario.

Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture.

Qualora le inadempienze, causa delle penali, si ripetessero per ognuno dei casi sopra previsti più di tre volte, l'Amministrazione Comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, potrà proseguire nell'applicazione delle penali raddoppiate rispetto a quanto sopra previsto.

L'applicazione delle penali non impedisce la risoluzione contrattuale e il risarcimento di maggiori danni.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese dell'Appaltatore, rivalendosi eventualmente anche sulla cauzione.

Nel caso di applicazione della retribuzione minima di 9 €/ora, e qualora dalle verifiche di cui all'art. 6.1, l'appaltatore risulti inadempiente potrà essere applicata una penale, in base alla durata della inadempienza, per ciascuna lavoratrice o lavoratore al quale non è stata erogata la retribuzione oraria minima di 9 euro, dallo 0,3 all'1 per mille sull'intero valore contrattuale dell'appalto eseguito dall'avvio del servizio e fino al momento della contestazione da parte della Stazione Appaltante, oltre alla necessità che l'appaltatore reintegri il lavoratore della retribuzione non riconosciuta; in caso di reiterati inadempimenti e in ogni caso al raggiungimento della massima penale del 10% di cui all'art. 126 del Codice, la stazione appaltante risolverà il contratto.

ART. 13 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, ai sensi di quanto disposto dal codice civile, procedendo nei confronti della Ditta appaltatrice alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi attraverso l'incameramento della cauzione e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti.

In particolare, l'Amministrazione comunale avrà facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

- qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze reiterate e documentate, tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;
- in caso di cessione del contratto ad altri;
- in caso di subappalto non autorizzato oppure di mancato rispetto di quanto stabilito per il subappalto;
- per prolungata interruzione non motivata del servizio;
- per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente;
- difformità nell'applicazione del progetto gestionale presentato in fase di offerta e accettato dall'A.C.;
- per assenza ingiustificata del soggetto referente del coordinamento di cui all'art. 13 del presente Capitolato, sostituzione dello stesso con altre persone non preventivamente concordata con l'A.C. irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

L'avvio del procedimento per contestare l'inadempienza dell'appaltatore viene comunicato via PEC. L'appaltatore può presentare controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore, l'AC ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi.

All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'AC rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Ai sensi dell'art. 124, comma 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs 36/2023 in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venire meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art.108 del D.Lgs.36/2023.

L'Amministrazione, a norma dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L.135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 1456 del codice civile:

1. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

2. In caso di comunicazione da parte della Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Firenze di informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159 del 2011, si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno — salvo comunque il maggior danno — nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; l'Amministrazione potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 90, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto.

3. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui all' articolo 11, determina in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, la risoluzione immediata e automatica del contratto. A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla L. 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari il presente appalto si risolve di diritto.

5. In caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art.71 comma 3 del DPR 445/2000;

6. In tutti i casi previsti dall'art.122 e 123 del D.Lgs 36/2023.

Le seguenti clausole dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1: *La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla Stazione Appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.*

Clausola n. 2: *La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la Stazione Appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.*

Clausola n. 3: *La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.*

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori

regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

ART. 15 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, l'affidatario deve eseguire direttamente, con propri mezzi e proprio personale, tutte le prestazioni concernenti le pulizie ordinarie delle scuole dell'infanzia comunali, con le modalità e le tempistiche descritte nel capitolato speciale di appalto. Pertanto, è fatto divieto di cedere, in tutto o in parte, le pulizie ordinarie delle scuole dell'infanzia comunali, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. Ciò in ragione della natura del servizio, rivolto ad una fascia particolarmente fragile della popolazione scolastica, composta da alunne e alunni di età 3-6 anni, che necessita di una gestione univoca e unitaria che consenta un livello prestazionale qualitativamente omogeneo del servizio erogato. Il divieto di subappalto, altresì, è conseguente all'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro degli operatori impiegati.

ART. 16 - NOMINA OBBLIGATORIA DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. 36/2023 è fatto obbligo di nominare un Collegio Consultivo Tecnico, al fine di prevenire le controversie e consentire la rapida risoluzione delle stesse e delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 al D.LGS. 36/2023.

Il Collegio Consultivo Tecnico è composto da 3 membri come disposto dal D.Lgs. 36/2023, scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, e che il terzo componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte, o in caso di mancato accordo secondo la procedura di Legge.

Il compenso di ognuno dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico grava in misura pari al 50% su ciascuna parte.

Per la composizione, la nomina, i requisiti, i compensi ed ogni altra disciplina relativa al funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico si rimanda all'art. 215 del D.Lgs. 36/2023, all'allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023, nonché, nelle more dell'adozione delle nuove Linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalle Linee Guida adottate con Decreto 17 gennaio 2022.

ART. 17 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO.

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORTAMENTO.pdf, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

ART. 18 – STIPULA DEL CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune di Firenze e sottoscritto mediante firma digitale.

Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire, a sue spese, tutte le prestazioni previste nel progetto costituente l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio a disposizioni di legge in materia.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per qualsivoglia controversia inerente al presente appalto è competente il Foro di Firenze. Ai sensi dell'art. 213, comma 2, del DLgs 36/2023, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso art. 213 comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Firenze, in qualità di titolare (con sede in Palazzo Vecchio — Piazza della Signoria, IT- 50122 - P.IVA 01307110484; PEC: protocollo@pec.comune.fi.it; Centralino: +39 055055), tratterà i dati personali conferiti, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, oltre che per l'adempimento ad obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura di gara. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation) — e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

I dati saranno trattati nei limiti di tempo necessari della procedura di gara e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori del Comune o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune (Comune di Firenze - Responsabile della Protezione dei dati personali - e-mail: rpdprivacy@comune.fi.it).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Comune, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

L'Appaltatore si obbliga a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente impegno garantendo l'adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale.

ART. 21 – PROTOCOLLI

L'Amministrazione Comunale ricorda altresì:

- la necessità di uniformarsi all'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Delibera GC n. 347 del 16.07.19 e sottoscritta il 10 ottobre 2019 tra le Amministrazioni Comunali della Provincia di Firenze e la Prefettura di Firenze;
- l'invito a tenere conto del Protocollo d'Intesa in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, approvato con Delibera GC n. 271 del 20.05.19 e sottoscritto il 23 maggio 2019 tra l'Amministrazione Comunale e le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL di Firenze.

ART. 22 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia alle norme del Codice civile e alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia, con particolare riferimento al D.Lgs 36/2023, per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

ALLEGATI:

- Elenco scuole dell'infanzia con l'indicazione dei mq.
- Planimetrie Scuole dell'infanzia
- Elenco del personale impiegato nell'appalto in essere con indicazione del relativo livello e monte ore.

Il Dirigente del Servizio Supporto alle Attività Educative e Scolastiche

Dott. Alessandro Baroncelli

Firenze, 16 dicembre 2024